

**Sezione:** TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

**Esito:** SENTENZA

**Numero:** 54

**Anno:** 2001

**Materia:** PENSIONI

**Data pubblicazione:** 07/03/2001

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D' APPELLO**

Composta dai seguenti magistrati:

dott. Gaetano Pellegrino	Presidente
dott. Giuseppe David	Consigliere
dott. Angelo De Marco	Consigliere relatore
dott. Giorgio Capone	Consigliere
dott. Eugenio Schlitzer	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sull' appello iscritto al n. 012230/PC del registro di Segreteria, proposto dalla Sig.ra R. L., rappresentata e difesa dall' avvocato Antonio Fonzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, alla via Zara, n.13,

**CONTRO**

il Ministero dell' interno,

**AVVERSO**

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Campania n. 193/99/C, depositata in segreteria il 3 settembre 1999.

Vista la sentenza appellata.

Visto l' atto d'appello, notificato al Ministero dell' interno presso l' Avvocatura generale dello Stato in data 20 marzo 2000 e depositato presso l' Ufficio del ruolo generale dei giudizi d' appello il successivo 6 aprile 2000.

Visti tutti gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 21 febbraio 2001, con l'assistenza del segretario Sig.ra Lucia Bianco, il relatore, cons. Angelo De Marco e l' avvocato Franco Dell' Erba, per delega dell' avvocato Antonio Fonzi, difensore dell' appellante.

Non costituita l' Amministrazione appellata.

Ritenuto in

**FATTO**

La Sig.ra R. L., vedova dell' ex appuntato del disciolto Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, Angelo Laurenza, in congedo per inabilità fisica dal 10 giugno 1979 e deceduto per "*cirrosi epatica (collasso cardiocircolatorio)*" in data 3 aprile 1984, ha impugnato dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la regione Campania il decreto di diniego della pensione privilegiata indiretta, emesso dal Ministero dell' interno sulla scorta dei pareri negativi formulati dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e dal Collegio medico legale del Ministero della difesa.

Con l' appellata sentenza n. 193/99/C del 3 settembre 1999 la Sezione adita, avendo acquisito, a seguito di ordinanza istruttoria, l' ulteriore parere,

parimenti negativo, dell' Ufficio medico legale del Ministero della sanità, ha respinto il ricorso, disattendendo le argomentazioni dei periti di parte, dott.ssa Rossella Castrica e prof. Guido Mirra, tendenti a dimostrare l' influenza rivestita dalle vicende del lungo servizio prestato alle dipendenze della polizia di Stato (quali i fattori traumatizzanti psico fisici, i disagi alimentari, la possibilità, in ambiente militare, di contagio "da contatto personale" dell' affezione epatica virale lamentata durante il servizio) sull' evoluzione della patologia epatica, cronicizzatasi in un processo fibrosclerotico del parenchima epatico, poi sfociato in cirrosi.

In motivazione, richiamati gli articoli 64 e 92 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, i giudici di prime cure hanno fatto riferimento ai contrari pareri dei consulenti d' ufficio, *"i quali offrono una razionale ricostruzione della vicenda, fondata in particolare sull' impossibilità di rinvenire, nell' ambito del servizio reso dal de cuius, l' esistenza dei fattori di rischio idonei ad influire sull' insorgenza e sull' evoluzione della patologia in esame"*.

Le argomentazioni di parte ricorrente non sono apparse ai giudicanti meritevoli di essere condivise anche perché, come si legge nella sentenza impugnata, *"in tema di pensione privilegiata occorre che il collegamento etiologico della malattia col servizio venga affermato e comprovato con argomentazioni precise e concordanti; per cui non può ritenersi sufficiente un nesso meramente ipotetico, opinabile scientificamente, fondato su argomentazioni generiche e possibiliste, che finirebbe per svuotare di contenuto sostanziale il dettato dell' art. 64 citato, il quale richiede un collegamento positivo tra malattia e servizio, in termini di concretezza e con ricorso a strumenti statistici e di probabilità"*.

L' atto d' appello, ricordati i pareri favorevoli del medico capo della Polizia di Stato e del Questore, diretto superiore del graduato, nonché della Commissione medica dell' Ospedale militare di Caserta, si sofferma lungamente sui contenuti delle perizie di parte e segnatamente sulla relazione del prof. Mirra, il quale ha posto in evidenza che *"nella lunghissima carriera di militare del Corpo delle guardie di P.S. le occasioni di contagio per l' appuntato R. L. sono state infinite, mentre si può escludere che l' infezione sia stata contratta nel 1978 fuori dal servizio, perché in tal caso si sarebbe trattato di contagio di tipo parenterale"*.

L' appellante prende quindi atto che con la sentenza impugnata sono stati posti a raffronto le contrapposte tesi ed illustrate le ragioni della preferenza accordata al parere dell' Ufficio medico legale del Ministero della sanità, ma sostiene, *ex adverso*, che le tesi dei periti di parte (diversamente da quelle dei periti d' ufficio) risultano suffragate da riferimenti molto precisi a testi di illustri clinici; ricorda poi che *"né la dottrina della pensionistica privilegiata né la giurisprudenza né la prassi amministrativa si sono mai ancorate ad una interpretazione delle disposizioni che regolano la materia ispirata a perfetto rigore causalistico"* (quale è quella che traspare dalla sentenza impugnata), che, ove condivisa, renderebbe il conferimento del trattamento privilegiato *"fenomeno eccezionale, limitato a qualche raro caso"*.

Conclusivamente, secondo l' appellante, le tesi della dott.ssa Castrica e del prof. Mirra sono più persuasive di quelle del Collegio medico legale del Ministero della difesa e dell' Ufficio medico legale del Ministero della sanità, cosicché la sentenza appellata costituisce *"il prodotto di un percorso logico inesatto, deficitario ed ispirato a criteri interpretativi che non sono quelli correnti"* risultando oggettivamente *"affetta da error in iudicando, che è errore di diritto (arg. ex art. 360, n. 5 c.p.c.)"*.

Nella pubblica udienza odierna, dopo l' esposizione del relatore, ha preso la parola l' avvocato Franco Dell' Erba, il quale si è riportato agli atti scritti, richiamando in particolare i contenuti delle perizie di parte, di cui ha ribadito il valore scientifico; conclusivamente, il difensore ha insistito per l' accoglimento dell' appello.

Considerato in

### **DIRITTO**

Come riferito nell' esposizione in fatto, l' odierno appellante basa il suo ricorso sulla maggiore attendibilità, rispetto alle perizie d' ufficio, delle relazioni mediche di parte, prodotte nel giudizio di primo grado, che a suo avviso sono maggiormente convincenti, in quanto corroborate da riferimenti molto precisi a testi di illustri clinici; nel contempo, contesta le ragioni della preferenza accordata dalla Sezione territoriale alle contrarie perizie di tali consulenti (in particolare, a quella dell' Ufficio medico legale del Ministero della sanità), che ritiene lacunose sul punto specifico relativo all' influenza rivestita dalle vicende del servizio sull' evoluzione della patologia epatica del *de cuius*, cronicizzatasi in un processo fibrosclerotico del parenchima epatico e poi sfociato nella cirrosi, causa della morte.

L' atto d' appello persegue quindi l' intento, sottinteso ma, se solo si considera l' estensione delle argomentazioni medico legali di merito sviluppate nel ricorso, del tutto evidente, di indurre questo giudice d' appello ad una riconsiderazione della linea argomentativa seguita dal primo giudice, al fine di pervenire ad una riformulazione della motivazione, da invertire, quanto alle conclusioni, nel senso da lui auspicato; e ciò, senza alcuna effettiva indicazione dei vizi logici da cui sarebbe affetta la motivazione della sentenza appellata, tali non potendo considerarsi né i convincimenti espressi in sentenza circa la più sicura attendibilità dei pareri (esaustivamente e correttamente formulati) del Collegio medico legale e dell' Ufficio medico legale del Ministero della sanità, né, tanto meno, il contestato "rigore causalistico" addebitato alla Sezione campana.

Tale lamentato rigore, a ben vedere, altro non è se non la legittima richiesta di indicazione da parte del richiedente la pensione di privilegio degli specifici fatti di servizio che, con apporto causale o concausale efficiente e determinante (come richiesto dalla legge) avrebbero causato o concorso in modo preponderante a causare l' infermità da cui è scaturita la morte del dante causa: richiesta che da sempre la giurisprudenza di questa Corte ha considerato necessaria ed essenziale ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato.

Così come è impostato, dunque, l' atto d' appello è palesemente inammissibile, perché, nonostante il richiamo ad un preteso *error in iudicando* che è errore di diritto (arg. ex art. 360, n. 5 c.p.c.), risulta sostanzialmente basato su contestazioni relative ad una tipica questione di fatto, quale è, per dettato normativo, quella relativa alla dipendenza di infermità da causa di servizio ed è diretta ad una rivalutazione del merito della controversia sul punto della dipendenza da causa di servizio della infermità letale.

Giova in proposito ricordare che sul problema relativo al valore da attribuire alla espressione contenuta nell' articolo 1, comma quinto della legge n. 19 del 1994 ("*costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio di guerra e quelle relative alla classifica o all' aggravamento di infermità o lesioni*"), si sono recentemente pronunciate le Sezioni riunite di questa Corte che, con sentenza n. 12/2000

del 24 ottobre 2000, hanno ritenuto che con tale espressione *“il legislatore ha comunque inteso parificare a questioni di fatto in tutti i loro possibili aspetti le questioni relative a dipendenza, classifica e aggravamento di infermità”*, come si deduce dalla constatazione che *“l’ espressione <motivi di fatto>, palesemente contrapposta alla precedente espressione <motivi di diritto>, rende evidente la volontà del legislatore di non dare ingresso all’ appello per questioni medico legali”*.

Le Sezioni riunite non hanno tuttavia mancato di precisare che anche relativamente a tali questioni medico legali l’ appello resta possibile ed ammissibile, quante volte sia mancata del tutto, nella sentenza di primo grado, la motivazione che deve sorreggerla, ovvero tale motivazione, pur formalmente presente, risulti solo apparente, in quanto si estrinsechi in argomentazioni che non sono idonee a rivelare la *ratio decidendi*, ovvero siano fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obbiettivamente incomprensibili; e ciò, a condizione che i vizi in questione emergano dal provvedimento in sé, *“restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di appellabilità l’ eventuale verifica della sufficienza della motivazione medesima con le risultanze probatorie”*, che è, e resta, comunque esclusa.

Tanto considerato, ritiene il collegio che la fattispecie all’ esame non rientri tra quelle nelle quali possa ipotizzarsi il difetto di motivazione nel senso dianzi specificato, e che l’ appello in discussione debba, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale, dichiara inammissibile l’ appello in epigrafe; resta, pertanto, integralmente confermata la sentenza appellata.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001.

L’ ESTENSORE

Angelo De Marco

F.to Angelo De Marco

IL PRESIDENTE

Gaetano Pellegrino

F.to Gaetano Pellegrino

Depositata in Segreteria il giorno 7 MAR. 2001

IL DIRIGENTE

(Carlo Selvaggio)

F.to Carlo Selvaggio